

## ART. 9

*Al comma 20, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

Anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo, sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nel 2007 hanno operato, in attuazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 e del D.D.G. 16 marzo 2007, la scelta in via definitiva della provincia in cui insegnare. Le modalità con cui assicurare tale tutela sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sin dall'aggiornamento delle graduatorie dall'anno scolastico 2011/2012.

Rubinato, Fogliardi, Esposito, Benamati, Viola, Testa Federico.